



Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER IL VENETO, IL FRIULI VENEZIA GIULIA
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO (REGIONE TRENTINO ALTO
ADIGE)**

Carta dei Servizi

*Centro di Prima Accoglienza
Venezia*

Aggiornamento: 10 giugno 2026

PREMESSA

La Carta dei Servizi costituisce uno strumento di policy volto a garantire la qualità delle prestazioni erogate, nonché a favorire l'informazione, la trasparenza e l'orientamento dell'utenza. Essa contribuisce a ridurre l'asimmetria informativa tra Amministrazione e cittadino, con particolare riferimento al minore autore di reato, il cui accesso ai Servizi minorili avviene in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

I minori inseriti nel circuito della giustizia minorile, pur in presenza di un percorso condizionato, sono titolari di diritti soggettivi, la cui tutela è assicurata mediante interventi conformi alle disposizioni normative vigenti.

L'adesione al percorso trattamentale, definito dai Servizi minorili e validato dall'Autorità Giudiziaria Minorile, rappresenta l'obiettivo operativo del sistema. Tale esito è oggetto di monitoraggio e valutazione attraverso specifici indicatori di efficacia.

La Carta dei Servizi si configura altresì come una guida di facile consultazione, che prevede anche un modulo di suggerimenti per la segnalazione di eventuali disservizi e di proposte, ed offre un quadro fruibile delle normative di riferimento, dell'organizzazione interna del Centro per la Giustizia Minorile, dei Servizi minorili dipendenti, nonché brevi cenni sui rapporti interistituzionali e le necessarie informazioni di contatto con questa Amministrazione.

La presente Carta dei Servizi si rivolge:

- Ai minori e ai giovani adulti che entrano nel circuito penale minorile e alle loro famiglie.
- Alle Autorità Giudiziarie minorili e ordinarie
- Agli Enti e Istituzioni Pubbliche nelle diverse articolazioni territoriali.
- Ai Soggetti privati e del privato sociale operanti nel territorio.
- Alle cittadine e ai cittadini tutti.
- Ai Servizi minorili della Giustizia.

SISTEMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE



INTRODUZIONE

Il *Centro per la Giustizia Minorile di Venezia* (d'ora in avanti CGM) coordina un territorio che comprende il **Veneto**, il **Friuli Venezia Giulia** e le **Province autonome di Trento e Bolzano**.

Il CGM di Venezia esercita funzioni di indirizzo e di programmazione tecnica ed economica, di controllo e verifica organizzativa ed operativa dei Servizi Minorili ad esso dipendenti.

In conformità a quanto previsto dal *Decreto del Ministro della Giustizia 14 novembre 2024*, recante modifiche al D.M. 20 novembre 2019 e al D.M. 19 maggio 2022, concernenti la riorganizzazione dei Centri per la Giustizia Minorile e dei Servizi minorili del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, il **Centro per la Giustizia Minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Regione Trentino-Alto Adige)** si articola nei seguenti Servizi:

Centro di Prima Accoglienza (CPA):

CPA di Venezia (attualmente e fino alla fine della ristrutturazione sull' immobile di Venezia, allocato a Treviso)

Istituti Penali per i Minorenni (IPM):

- ✓ IPM di Rovigo

Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM):

- ✓ USSM di Venezia con sede distaccata di Padova
- ✓ USSM di Trieste con sede distaccata di Udine
- ✓ USSM di Trento
- ✓ USSM di Bolzano

Rispetto a tale articolazione si riportano le seguenti e opportune precisazioni.

L'art 1 del suddetto **Decreto del Ministro della Giustizia** ha istituito:

- ✓ Il Centro di prima Accoglienza di Venezia
- ✓ l'Istituto Penale per i Minorenni di Rovigo.

Nelle premesse del Decreto, per quanto attiene al Centro di Prima Accoglienza di Treviso - servizio annesso all'Istituto Penale per i Minorenni di Treviso (attualmente sospeso) - si stabilisce che esso "deve cessare la propria attività a favore dell'istituzione del CPA di Venezia-Mestre, individuato quale sede territoriale destinata a rispondere alle esigenze delle Autorità Giudiziarie minorili del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige."

L'art. 5 ("Norma transitoria") stabilisce:

- il CPA di Treviso prosegue la propria attività fino alla data di attivazione del CPA di Venezia-Mestre (comma 2);
- le attivazioni saranno disposte con provvedimento del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (comma 3).

CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA

Si presentano le caratteristiche comuni ai Centri di Prima Accoglienza, per poi definirne specificità organizzative e di intervento.

Mandato Istituzionale

“I Centri di Prima Accoglienza ospitano, fino all'udienza di convalida, i minorenni arrestati o fermati.

Devono assicurare la permanenza dei minorenni senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario” (art. 9 del D.L.vo. 272/1989).

Come previsto dalla Circolare del 28/12/2006 “Modello organizzativo, operativo, funzionale e strutturale dei Centri di Prima Accoglienza”, i CPA:

- garantiscono la permanenza del minore fino all'udienza di convalida, assicurando una risposta tempestiva ed efficace al momento del primo contatto fra il minore e il sistema della giustizia penale;
- realizzano un'immediata mediazione tra esigenze penali, esigenze educative e di intervento;
- assicurano rapporti sistematici con l'autorità giudiziaria minorile procedente, fornendo alla stessa: i primi elementi di conoscenza dei minori, della loro situazione personale, familiare e sociale, le prime indicazioni su una possibile ipotesi d'intervento in base anche alle risorse disponibili.

Riferimenti normativi

Le principali fonti normative di riferimento per il CPA sono:

- il R.D. 1404 / 1934, che istituisce il Tribunale per i Minorenni;
- il D.P.R. 448 / 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
- il D. Lgs. 272 / 1989, norme di attuazione e di coordinamento del D.P.R. 448 / 88;
- la Circolare del Dipartimento per la Giustizia Minorile del 28/12/2006 “Modello organizzativo, operativo, funzionale e strutturale dei Centri di Prima Accoglienza”;
- Circolare Dipartimento Giustizia Minorile prot. 9616 del 23 marzo 2011: “Linee di orientamento tecnico-operative”;
- Disciplinare n. 3 - Circolare Dipartimento Giustizia Minorile del 18 marzo 2013 – “Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia e relativi disciplinari”;
- Circolare Dipartimento Giustizia Minorile del 17 gennaio 2017 “Direttiva del Capo Dipartimento – Linee di indirizzo per i servizi minorili e per l'esecuzione penale esterna degli adulti”;
- Decreto Legislativo 2 ottobre 2018, n.121 “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103”.

Obiettivi:

- garantire la centralità del minore anche attraverso l'accoglienza;
- assicurare la comunicazione con l'Autorità Giudiziaria Minorile;
- promuovere l'azione del sistema servizi.

Destinatari del servizio.

I Centri di Prima Accoglienza garantiscono la custodia dei minori maschi e femmine, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, arrestati, accompagnati e fermati dalle Forze dell'Ordine.

L'Autorità Giudiziaria che dispone l'accompagnamento in CPA è il Procuratore della Repubblica presso i Tribunale per i Minorenni del Distretto. I minori accompagnati in CPA si trovano giuridicamente nella posizione di indagati, pur non essendo il CPA una struttura di tipo carcerario.

Tempo di permanenza

Il tempo massimo di permanenza in CPA è di 96 ore, tempo entro cui l'Autorità Giudiziaria dispone la liberazione del minore o la celebrazione dell'Udienza di convalida dell'arresto.

Quando il Pubblico Ministero ritiene di non dover chiedere l'applicazione di una misura cautelare può emettere il decreto di liberazione motivato, entro le prime 48 ore dall'arresto/fermo; in caso contrario trasmette gli atti al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) con la richiesta di convalida dell'arresto ed emissione di una nuova misura cautelare.

Il GIP ha a disposizione 48 ore di tempo per celebrare l'Udienza di convalida dell'arresto o del fermo. L'esito di tale udienza può essere la remissione in libertà oppure l'applicazione di una delle quattro misure cautelari previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 448/88 quali rispettivamente "Prescrizioni", "Permanenza in casa", "Collocamento in comunità" e "Custodia cautelare".

Attività

Si propone una descrizione delle attività dei Servizi CPA seguendo il percorso del minore dalla presa in carico alle dimissioni.

- Accoglienza
- Presa in carico
- Permanenza
- Udienza di convalida
- Dimissioni

Accoglienza

Il minore, in stato di arresto o fermo (indagato per aver commesso un reato), viene condotto in CPA dalle Forze dell'Ordine su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Il ragazzo rimane sino ad un massimo di 96 ore, termine entro cui deve svolgersi l'Udienza di Convalida.

L'ingresso del ragazzo in CPA può avvenire in qualsiasi orario.

Al momento del suo arrivo, il minore viene accolto dal personale di Polizia Penitenziaria e dagli operatori di assistenza e vigilanza. In questa fase si cura la prima accoglienza e la registrazione dei dati del minore; si provvede anche alla perquisizione e si ritirano gli eventuali oggetti e valori in possesso del minore, che verranno custoditi e riconsegnati al momento dell'uscita.

Compite queste prime operazioni, gli agenti di Polizia Penitenziaria e/o le operatrici di assistenza e vigilanza forniscono una prima serie d'informazioni al ragazzo sulla struttura in cui è stato portato e su quanto si prevede nelle giornate immediatamente successive.

Al minore vengono poi forniti oggetti di prima necessità (asciugamani, prodotti per l'igiene della persona, abiti puliti), la possibilità di mangiare e vengono accompagnati in stanza dove saranno accolti durante la notte nel periodo di permanenza nella struttura. E' una fase di lavoro che si considera molto importante, l'impegno è quello di accogliere con attenzione il minore e di rispondere ai suoi bisogni immediati. Si rende necessaria una corretta e diretta informazione per illustrare loro il particolare momento che stanno vivendo. In caso di minori stranieri che non conoscono la lingua italiana ci si avvale di fogli di informazione disponibili in molte lingue e si attiva un mediatore culturale.

Presa in carico

Tutti i minori vengono visitati, entro 12 ore dall'ingresso, dal medico e dallo psicologo della ASL competente che in caso di problemi di dipendenze o di disagio psichico attiva i relativi Servizi specialistici in stretta collaborazione con gli educatori e operatori di assistenza e vigilanza.

La Direzione del CPA individua un educatore o un assistente sociale che prenderà in carico il minore. Nell'ambito del suo intervento l'educatore/assistente sociale si avvale principalmente dei seguenti strumenti:

- Il colloquio costituisce uno strumento essenziale, che contribuisce alla costruzione della relazione tra l'operatore e il minore, generando una reciproca conoscenza e la possibilità per il giovane di riporre fiducia in questa interazione, anche attraverso tutti i momenti successivi del rapporto. L'educatore chiarisce ulteriormente il quadro delle informazioni sulla permanenza in CPA e sulla vicenda penale, approfondisce via via la conoscenza della situazione di vita del minore, cerca di cogliere bisogni e aspetti problematici, spesso riflettendo insieme sulle possibilità di cambiamento e di superamento delle difficoltà.
- Il lavoro con le famiglie: se possibile, l'assistente sociale effettua un colloquio anche con i familiari del minore con gli stessi obiettivi di conoscenza e di possibile cambiamento rispetto agli aspetti problematici. È importante aiutare i genitori a superare la crisi legata alla vicenda penale, rafforzando la loro competenza come guida educativa del minore.
- L'equipe: un minore può essere seguito da operatori di servizi e/o professionalità diverse (ad es., assistente sociale, psicologo) e, laddove possibile si organizza un incontro per condividere conoscenze e valutazioni sulla situazione del ragazzo, coordinando i propri interventi e individuando insieme una progettualità.
- Il lavoro di rete: l'educatore contatta gli operatori di altri servizi che hanno già seguito il minore e fa riferimento a risorse esterne (scolastiche, sanitarie, di formazione professionale, educative, sportive) per proporre un quadro di attività che possano supportare l'intervento.

- La relazione tecnica: è lo strumento con cui l'educatore o l'assistente sociale informa il Giudice sulla situazione di vita del minore e sui possibili interventi educativi. Può integrare l'apporto di altri operatori nel caso del lavoro in équipe.
- L'osservazione è uno strumento consentito dalla condivisione di spazi e tempi con i minori, rilevando l'interazione con gli operatori, con eventuali altri giovani presenti, altri aspetti del comportamento, integrando la percezione che l'educatore riesce ad avere del ragazzo e del suo vissuto.

L'educatore/assistente sociale cerca di costruire un primo rapporto, sulla base del dialogo, della chiarezza delle informazioni, dell'analisi delle effettive possibilità di sviluppo della vicenda penale.

Nella presa in carico si pone molta attenzione al rischio di comportamenti etero e/o auto-aggressivi, con il concorso di tutti gli operatori nel percepire e valutare eventuali rischi di suicidio o di autolesionismo, nel caso con un ulteriore livello di attenzione, sorveglianza e supporto.

Le interazioni informali con gli operatori di assistenza e vigilanza: la condivisione di spazi e tempi con i minori propone molti momenti di incontro e di dialogo, che spesso permettono sia una integrazione della conoscenza che un rafforzamento del rapporto.

Permanenza

Durante la permanenza in CPA tutto il personale garantisce al minore ascolto, informazione, orientamento, sostegno e assistenza.

La vita in CPA è organizzata sulla base di una scansione temporale di alcune azioni-funzioni, come l'orario della sveglia, le azioni quotidiane relative all'igiene personale (doccia obbligatoria tutte le mattine), riordino della stanza da letto, colazione, visite mediche, orari del pranzo e della cena (forniti dal catering di un ristorante), del riposo pomeridiano, delle attività ludico-ricreative, del riposo notturno.

Per quanto riguarda il tempo libero, a seconda dell'interesse dei ragazzi, vengono proposte attività di disegno, di gioco libero, visione di film e programmi televisivi, lettura di libri e riviste.

Durante la permanenza in struttura il minore, in appositi spazi, può ricevere la visita dei genitori, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria procedente, e incontrare il proprio avvocato. L'Udienza di Convalida, celebrata di norma dal Giudice per le Indagini Preliminari presso la sede del CPA, rappresenta una fase particolarmente significativa della permanenza del minore presso il Servizio.

Decisioni del GIP e dimissioni

- Prescrizioni (art. 20 Decreto del Presidente della Repubblica 448/88): il Giudice detta al minore specifiche prescrizioni inerenti le attività di studio o lavoro, ovvero altre attività utili per la sua educazione. Le prescrizioni perdono di efficacia trascorsi due mesi dal provvedimento e possono essere rinnovate solo una volta dal Giudice se ricorrono esigenze cautelari. Nel caso di gravi e ripetute violazioni il Giudice può disporre la misura della permanenza in casa.

- Permanenza in casa (art. 21 Decreto del Presidente della Repubblica 448/88): il Giudice prescrive al minore di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Nel caso di allontanamento ingiustificato dall'abitazione o nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi imposti il Giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.
- Collocamento in Comunità (art. 22 Decreto del Presidente della Repubblica 448/88): il Giudice dispone che il minore sia affidato ad una Comunità, pubblica o convenzionata, imponendo anche eventuali specifiche prescrizioni. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla Comunità il Giudice può disporre la misura della custodia cautelare in carcere.
- Custodia cautelare (art. 23 Decreto del Presidente della Repubblica 448/88): il Giudice può disporre la custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini e se vi è concreto pericolo che commetta gravi delitti, in base alle circostanze del fatto e la personalità dell'indagato.

Al termine dell'udienza di convalida il minore viene dimesso e viene eseguito quanto disposto dal Giudice delle Indagini Preliminari. La fase della dimissione viene seguita con particolare attenzione.

L'educatore/assistente sociale provvede a fornire informazioni e chiarimenti al ragazzo e alla sua famiglia circa la decisione adottata dal G.I.P., i vincoli e gli obblighi, con quali modalità i Servizi e gli operatori della Giustizia Minorile continueranno a seguirlo durante la misura.

Nel caso in cui il G.I.P. applichi la misura cautelare del collocamento in comunità o della custodia cautelare in carcere, sono gli operatori di Polizia Penitenziaria del CPA, a volte coadiuvati da un educatore, ad effettuare l'accompagnamento del minore presso la struttura di destinazione.

Funzioni del servizio

In sintesi, le funzioni dei CPA sono le seguenti:

- Prendere in consegna dalle Forze dell'Ordine il minore e tenerlo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente.
- Fornire al minore elemento di chiarificazione, spiegazione e sostegno.
- Compiere accertamenti sulla personalità del minore tramite l'acquisizione di elementi di conoscenza e l'osservazione dei comportamenti.
- Conoscere, coinvolgere, informare e sostenere la famiglia del minore.
- Assicurare rapporti sistematici con l'Autorità Giudiziaria Minorile procedente, fornendo alla stessa i primi elementi di conoscenza sul minore, la sua situazione personale, familiare e sociale, le prime indicazioni su una possibile ipotesi d'intervento in base anche alle risorse individuate e rese disponibili.
- Accompagnare ed assistere il minore in udienza di convalida a norma degli articoli 6,12 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 448/88.
- Facilitare l'intervento di rete e finalizzare, dove possibile, la restituzione del minore al territorio individuando nuovi elementi di progettualità ovvero dando continuità e coerenza ai percorsi educativi in corso.

Caratterizzazioni Qualitative

Il minore nel Centro di prima accoglienza:

è *ACCOLTO* in un ambiente decoroso, non di tipo carcerario ma con regole ben definite, basate sul dialogo e la relazione. Per tutta la permanenza vengono garantite risposte ai suoi bisogni primari nel rispetto della cultura e religione di appartenenza.

Il minore incontra sempre l'educatore di riferimento, se necessario il mediatore culturale, l'assistente sociale ed eventualmente anche lo psicologo. Il minore può ricevere la visita dei familiari e dell'avvocato, in un contesto riservato;

è *INFORMATO* sin dall'ingresso, tramite gli operatori e con l'ausilio di opuscoli illustrativi cartacei tradotti in più lingue, in merito al funzionamento della struttura e a quanto avverrà relativamente all'iter processuale in corso;

è *ORIENTATO* ad un ripensamento della propria condotta e all'accettazione dell'eventuale misura cautelare;

è *PRESENTATO AL GIUDICE* nella sua individualità: l'educatore e/o l'assistente sociale producono una relazione scritta di conoscenza e di osservazione del minore, che possa anche servire per la decisione del Giudice, in ordine all'eventuale misura cautelare;

è *ACCOMPAGNATO* all'udienza di convalida dall'educatore e/o dall'assistente sociale: operatori che lo aiutano a comprendere quanto sta accadendo e lo sostengono all'esito dell'udienza di convalida e fino all'atto delle dimissioni, fornendo tutte le spiegazioni necessarie.

è *SOSTENUTO E CONTROLLATO* con il dialogo partecipato, l'ascolto attento della sua situazione e degli esiti possibili della sua vicenda penale.

Durante la permanenza nella struttura è sottoposto ad un controllo costante e discreto, in un clima attento alla persona e improntato alla comunicazione.

CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI TREVISO

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E OPERATIVE

Come rappresentato nel paragrafo introduttivo, ai sensi dell'art. 5 ("Norma transitoria") del *Decreto del Ministro della Giustizia 14 novembre 2024*, recante modifiche al D.M. 20 novembre 2019 e al D.M. 19 maggio 2022, concernenti la riorganizzazione dei Centri per la Giustizia Minorile e dei Servizi minorili del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità:

- il CPA di Treviso prosegue la propria attività fino alla data di attivazione del CPA di Venezia-Mestre (comma 2);
- le attivazioni saranno disposte con provvedimento del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (comma 3).

È un Centro di Prima Accoglienza, adiacente all'Istituto Penale per Minorenni di Treviso, servizio attualmente sospeso.

Struttura

I locali del CPA sono semplici ed essenziali.

Lo spazio dedicato ai ragazzi è costituito da delle camere con bagno, uno spazio per attività ricreative in cui consumano anche i pasti, una stanza in cui i minori possono incontrare i familiari, l'avvocato difensore e gli operatori sociali e dove il personale svolge le pratiche di registrazione e formazione del fascicolo personale.

Nell'infermeria si svolge la visita medica che avviene entro 12 ore dall'ingresso.

Operatori

Il personale che opera nel Centro di prima accoglienza è composto da:

Direttore

È il responsabile del Servizio, sovrintende all'organizzazione e alla programmazione degli interventi svolti da parte di tutto il personale che opera nella struttura ed è garante del buon funzionamento della stessa.

Polizia penitenziaria (area sicurezza)

Garantisce il controllo e la sicurezza della struttura; assicura che i minori non si allontanino dal CPA, rispettino le regole di vita comune e non mettano in atto gesti auto ed etero - lesivi. Coniugano pertanto con delicatezza esigenze di controllo ed esigenze educative attraverso una "buona relazione" con i minori e una attenta attività di osservazione.

Educatori (area pedagogica)

Svolgono tutte le fasi dell'intervento pedagogico a favore del minore, coinvolgendo possibilmente la famiglia. Ricercano altresì la collaborazione dei Servizi presenti sul territorio, già coinvolti o da coinvolgere, per l'intervento a favore del minore.

Altro personale:

Il personale infermieristico e sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale garantisce il servizio medico e la somministrazione di terapie farmacologiche.

Interlocutori

Con il Centro di prima accoglienza collaborano gli operatori dei distretti sociali e socio-sanitari cittadini e dell'intera regione su cui insiste e delle altre regioni dell' Interdistretto. In particolare, il Servizio Sanitario dell'ULSS 9 di Treviso assicura l'intervento del medico e, se necessario, interventi dello psicologo, di medicina specialistica, compresi quelli di competenza del Servizio per le dipendenze e della neuropsichiatria infantile. Analoga collaborazione viene offerta dai Servizi socio sanitari fuori Regione qualora il minore entrato in CPA sia residente fuori distretto.

Attraverso convenzioni con il privato sociale viene garantito principalmente:

- l'intervento del mediatore culturale che affianca l'educatore nei colloqui con il minore e nella elaborazione di una proposta di intervento da proporre all'Autorità Giudiziaria a favore dei minori stranieri;
- la possibilità, qualora si tratti di minore privo di riferimenti familiari sul territorio, di collocare il ragazzo alle dimissioni presso una comunità.

Indirizzo

Il Centro di Prima Accoglienza si trova per ora in via S. Bona Nuova n.5/d a TV

tel. 0422 432936 – 0422 432991

e-mail: prot.ipm.treviso@giustiziacert.it

Modulo suggerimenti per il Servizio

MINORE/GIOVANE
PADRE/MADRE (altro adulto di riferimento)
OPERATORE

(barrare la voce che interessa)

ACCOGLIENZA

Ritiene che l'accoglienza che ha ricevuto sia stata adeguata alle sue esigenze?

Per nulla	Poco	Abbastanza	Molto
-----------	------	------------	-------

(scegliere una sola voce)

Perché? _____

INFORMAZIONE

Ritiene di aver avuto informazioni utili per comprendere l'iter penale e la specifica fase processuale in cui si trova Lei o il /ragazzo/a?

Per nulla	Poco	Abbastanza	Molto
-----------	------	------------	-------

(scegliere una sola voce)

Perché? _____

SUGGERIMENTI PER MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
